

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – Sezione Disciplinare  
(2019/2020)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 20/TFN-SD – RIUNIONE DEL 29 AGOSTO 2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo - **Presidente**; Avv. Amedeo Citarella – Avv. Valentino Fedeli - **Componenti**; con l’assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; dell’Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 29.8.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**[24] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1445/1061 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).**

**[27] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1709/1231 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).**

**[28] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MENDOLA ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentate della SSD Città di Gela a rl) SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL (nota n. 1716/1232 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).**

### Il deferimento

Con separate note prot. 1445/1061pf18-19/GP/AA/mg del 29 luglio 2019, prot. n. 1709/1231pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019 e prot. n. 1716/1232pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Mendola Angelo, Presidente e legale rappresentate della SSD Città Di Gela a rl, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “*ratione temporis*”, in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “*ratione temporis*”:

a) per non aver pagato al calciatore, sig. Alessandro Bonaffini, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 60/Cae/2018-19 del 19/12/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia (prot. 1445/1061pf18-19/GP/AA/mg del 29 luglio 2019);

b) per non aver pagato al calciatore, sig. Davide Moi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata

dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia (prot. n. 1709/1231pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019);

c) della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS vigente "*ratione temporis*", in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente "*ratione temporis*", per non aver pagato al calciatore, sig. Cuomo Marco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia (prot. n. 1716/1232pf18-19/GP/AA/mg del 1°.8.2019).

Con le medesime note è stata altresì deferita la società SSD Città di Gela a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente "*ratione temporis*", per ognuno dei comportamenti posti in essere dal suo legale rappresentante come sopra descritti.

### **La fase predibattimentale**

Le comunicazioni di conclusione delle indagini e gli atti di deferimento per ognuno dei capi di incolpazione risultano ritualmente e rispettivamente notificate sia al sig. Mendola Angelo, qualità in atti, che alla società dal medesimo rappresentata.

Nella fase predibattimentale i deferiti non hanno inviato memorie né chiesto di essere sentiti dalla Procura federale.

Nessuna memoria è pervenuta all'esito della convocazione per la riunione odierna.

### **Il dibattimento**

All'odierna udienza, richiesta la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi per Mendola Angelo la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e, per la società, le sanzioni della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza e dell'ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **Motivi della decisione**

In via preliminare, il Collegio riunisce i procedimenti in ragione della loro connessione soggettiva e della identità delle norme di cui è stata contestata la violazione.

Nel merito, i deferimenti, così come riuniti, sono fondati e vanno accolti.

I fatti ascritti al sig. Mendola Angelo, qualità in atti, risultano provati dalla produzione documentale versata in atti dalla Procura e, in particolare:

a) quanto al mancato pagamento in favore del calciatore Alessandro Bonaffini della somma di € 7.800,00: dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND prot. 60C ae/2018-19 (C.U. n. 179) del 19/12/2018, comunicata alla società SSD Città di Gela a rl, in pari data, mediante PEC; dall'esposto dell'Avv. Priscilla Palombi, legale del calciatore, del 6/02/2019 e dalla dichiarazione dello stesso calciatore del 29/04/2019;

b) quanto al mancato pagamento in favore del calciatore Davide Moi, pari ad € 11.200,00 oltre ad € 500,00 per spese di lite: dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018; dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), comunicata alla società SSD Città di Gela a rl in data 8/03/2019 mediante Pec; dall'esposto dell'Avv. Giambattista Alimonda, legale del calciatore Moi, del 18/03/2019; dalla nota del ridetto avvocato, con allegata dichiarazione del calciatore, del 23/05/2019;

c) quanto al mancato pagamento in favore del calciatore Cuomo Marco della somma di € 6.240,00 oltre ad € 300,00 per spese di lite: dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 114 del 1.10.2018; dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, pubblicata con C.U. n. 10/TFN-SVE del 19.12.2018 (Dispositivo) e C.U. n. 15/TFN-SVE del 6.03.2019 (Motivazione), comunicata alla società SSD Città di Gela a rl. in data 8.03.2019 mediante Pec; dalla nota della LND - Dip. Interregionale del 12.04.2019.

A fronte della copiosa produzione documentale sopra specificata, incombeva sul Mendola l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di circostanze comunque modificative e/o estintive intervenute successivamente al definitivo accertamento del debito o, ancora, di eventuali circostanze esimenti e/o attenuanti.

La mancata deduzione ed allegazione di siffatte circostanze, nell'assenza e nell'assoluto silenzio di entrambi i deferiti in ordine ai fatti contestati, consente di ritenere provata con sufficiente certezza la responsabilità del sig. Mendola Angelo, legale rappresentante della società.

Dei fatti ascritti al Mendola Angelo, stante il principio di immedesimazione organica tra il ridetto e la società dal medesimo rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta la SS. Città di Gela a rl ex art. 4, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, ed ora dell'art. 6, comma 1, del nuovo CGS-FIGC, alla cui stregua, omesso l'inciso "anche per singole questioni" previsto dalla previgente norma, "la società risponde direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali".

Per quanto precede, tenuto conto delle richieste della Procura federale e del vincolo di continuazione tra le violazioni contestate, nonché comportamento dei deferiti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

Invero, l'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF prevede a carico della società ritenuta responsabile del mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND o, in caso di impugnazione dinanzi al TFN, Sezione vertenze economiche, dalla comunicazione della decisione dell'Organo di appello, la sanzione di cui all'art. 8, comma 9, del CGS vigente *ratione temporis*, ora trasfuso nell'art. 31, comma 6, del nuovo CGS-FIGC ovvero della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti proposti, riuniti i procedimenti n. 24/TFN, n. 27/TFN e n. 28/TFN, infligge al sig. Mendola Angelo, nella qualità, mesi 8 (otto) di inibizione;  
alla società SSD Città di Gela arl, punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).

Così deciso in Roma, in data 29 agosto 2019.

#### **IL RELATORE**

F.to Avv. Amedeo Citarella

#### **IL PRESIDENTE**

F.to Cons. Giuseppe Rotondo

Depositato in Roma, in data 5 settembre 2019.

#### **IL SEGRETARIO**

F.to Avv. Salvatore Floriddia

**[25] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSA SCAVO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1446/1062 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).**

**[26] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSA SCAVO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 1454/1065 pf18-19 GP/AA/mg del 29.7.2019).**

#### **Il deferimento**

La Procura Federale, con due distinti atti, datati entrambi 29 luglio 2019, ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Rosa Scavo, amministratrice unica e legale rappresentante della FC Lupa Roma Srl, per aver violato l'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC, posto in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF ed agli artt. 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore del calciatore Antonio Esposito delle somme che gli erano state riconosciute dalla CAE della LND con decisione pubblicata sul CU n. 104 del 18.09.2018, confermata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo stesso Tribunale con decisione pubblicata sul CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e CU n. 15 del 6.3.2019 (motivazione), nonché dell'ulteriore mancato pagamento in favore dei calciatori Matteo Prandelli e Flavio Santarelli delle somme che erano state loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 215 del 1°.02.2019, il tutto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette statuizioni.

È stata altresì deferita la FC Lupa Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione contestata alla Scavo.

Ai due deferimenti risultano allegati il testo delle richiamate decisioni, le notifiche di tali decisioni avvenute all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società e da quest'ultima

ricevute, le note - segnalazioni della Segreteria LND - Dipartimento Interregionale, concernenti la mancata ottemperanza della Società a siffatte decisioni nei termini previsti dalla normativa federale.

### **Il dibattimento**

Alla riunione fissata da questo Tribunale e ritualmente comunicata alle parti, è comparsa per la Procura Federale l'avv. Luca Zennaro, il quale, illustrati i deferimenti, ne ha chiesto la riunione; ha insistito per il loro accoglimento, con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: Scavo Rosa inibizione di mesi 8 (otto), FC Lupa Roma Srl penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00 (millesettecento).

Nessuno è comparso per le deferite, le quali non hanno depositato o fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

I due deferimenti vanno riuniti in un solo procedimento, stanti le evidenze connessioni tra loro esistenti; nel merito essi vanno accolti, risultando documentalmente provate le violazioni ascritte alla Scavo e, conseguentemente, alla Società dalla medesima legalmente rappresentata; infatti non vi è prova che la Società e per essa la propria amministratrice unica abbia corrisposto ai tre calciatori nel termine di cui al comma 11 art. 94 ter NOIF (entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni) gli importi dovuti; peraltro, la mancata costituzione delle deferite impedisce a questo Tribunale di valutare l'eventuale sussistenza dell'adempimento tardivo e delle cause che lo avevano potuto provocare, che, ove fossero state ritenute sussistenti, non avrebbero eliminato la violazione, ma avrebbero potuto incidere sulle sanzioni in termini di minore entità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti proposti, riuniti i procedimenti n. 25/TFN e n. 26/TFN, infligge alla sig.ra Scavo Rosa, nella qualità, mesi 8 (otto) di inibizione;  
alla società Lupa Roma FC Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente del campionato di competenza ed ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).

Così deciso in Roma, in data 29 agosto 2019.

### **IL RELATORE**

F.to Avv. Valentino Fedeli

### **IL PRESIDENTE**

F.to Cons. Giuseppe Rotondo

Depositato in Roma, in data 5 settembre 2019.

## IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

**[29] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SQUADRILLI PIERVINCENZO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della SSD Viareggio 2014 a rl) SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 A RL - (nota n. 1704/1233 pf18-19 GP/AA/mg del 1.8.2019).**

### Il deferimento

La Procura Federale il 1° agosto 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Piervincenzo Squadrilli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD Viareggio 2014 Srl, al quale ha contestato la violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori Federico Andreani, Nicholas Guidi e Nicola Lamioni delle somme loro riconosciute dalla CAE della LND con decisioni pubblicate sul CU n. 114 del 1°10.2018, che erano state confermate dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale con decisioni pubblicate sui CU n. 10 del 19.12.2018 (dispositivo) e 15 del 6.3.2019 (motivazione), il tutto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione.

È stata altresì deferita la SSD Viareggio 2014 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Al deferimento risultano allegati il testo delle decisioni sopra richiamate, le comunicazioni delle dette decisioni inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società e da quest'ultima ricevute, la nota - segnalazione della Segreteria della LND Dipartimento Interregionale afferente la mancanza ottemperanza della Società alle decisioni di cui sopra nel termine di giorni trenta dalle comunicazioni, nonché la PEC della SSD Viareggio 2014 Srl, datata 2 maggio 2019, di trasmissione alla Procura Federale della liberatoria 15.01.2019 a firma del calciatore Nicola Lamioni, accompagnata dal suo documento di identità.

### Il dibattimento

Alla riunione fissata da questo Tribunale e ritualmente comunicata alle parti sono comparsi per la Procura Federale l'avv. Luca Zennaro e per la parte deferita il sig. Piervincenzo Squadrilli per sé e per la Società.

Lo Squadrilli ha chiesto un breve differimento per poter produrre la documentazione attestante il pagamento dei calciatori, che non è stato in grado sino a questo momento di depositare per fatti a lui non imputabili. Ha aggiunto di essere venuto a conoscenza della presente riunione solo due giorni fa a causa di alcune criticità organizzative della Società e di non saper dire se tutti i calciatori indicati nel deferimento fossero stati effettivamente pagati. Ha dichiarato infine di non essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La Procura Federale, che non si è opposta all'eventuale differimento, ha tuttavia insistito per l'accoglimento del deferimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 8 (otto) a carico dello Squadrilli e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato di

competenza della stagione in corso e dell'ammenda di € 1.700,00 (millesettecento) a carico della Società.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento che lo Squadrilli, al pari della Società da lui presieduta, aveva ricevuto il deferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa Società nei tempi utili per svolgere le proprie difese e, in particolare, per depositare la documentazione necessaria a provare l'avvenuto adempimento della obbligazione pecuniaria a favore dei tre calciatori; tale diritto non è stato esercitato, sicché l'istanza di differimento formulata dal deferito non è suscettibile di accoglimento, non potendosi pretendere che l'organo giudicante sia autorizzato a colmare, sanandole, le lacune procedurali imputabili alle parti sottoposte a giudizio, in mancanza di cause ostative, oggettivamente comprovate.

Lo Squadrilli, infatti, non ha provato, ma solo genericamente affermato, l'effettiva sussistenza delle asserite criticità riferibili alla Società, che gli avrebbero impedito di conoscere in tempi di ragionevole tempestività l'esistenza del procedimento e che il dichiarato non possesso di un personale indirizzo di posta elettronica certificata, richiestogli da questo Tribunale nel corso del dibattimento, non avrebbe comunque consentito l'eventuale sanatoria di dette criticità attraverso il rinnovo della notifica degli atti.

Nel merito del deferimento, va evidenziato che la Società in data 2 maggio 2019, attraverso il suo indirizzo di posta elettronica certificata aveva trasmesso alla Procura Federale la dichiarazione liberatoria del solo calciatore Nicola Lamioni e non anche quelle degli altri due calciatori, a nome Nicholas Guidi e Federico Andriani, con conseguente concreta sussistenza in capo allo Squadrilli ed alla Società delle incolpazioni oggetto del deferimento.

Peraltro, la stessa dichiarazione del Lamioni risulta priva di data certa (nonché dell'importo liquidato), sicché non può costituire prova certa dell'effettivo seppur parziale adempimento.

Il deferimento va accolto in uno alla sanzioni richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Piervincenzo Squadrilli, nella qualità, l'inibizione di mesi 8 (otto); alla società SSD Viareggio 2014 a rl, 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza e l'ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00).

Così deciso in Roma, in data 29 agosto 2019.

### **IL RELATORE**

F.to Avv. Valentino Fedeli

### **IL PRESIDENTE**

F.to Cons. Giuseppe Rotondo

Depositato in Roma, in data 5 settembre 2019.

**IL SEGRETARIO**

F.to Avv. Salvatore Floriddia